

BRUNELLA GARAVINI

I FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE
DEL CARNEVALE A FORLIMPOPOLI NELLE CARTE
DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE

In questo saggio vengono prese in esame le testimonianze presenti nell'Archivio Storico Comunale di Forlimpopoli riguardanti le feste da ballo e gli intrattenimenti organizzati in occasione del Carnevale, nel periodo compreso tra il Regno Napoleonico e l'Unità d'Italia. Un periodo particolarmente denso di eventi e sconvolgimenti politici, che si ripercuotono anche nella vita dei piccoli centri, e trovano un riflesso nei momenti di festa e soprattutto nella loro organizzazione.

Il ballo era, soprattutto per le classi popolari, un passatempo che accompagnava alcuni riti legati a ricorrenze familiari come matrimoni o battesimi, oppure agricole come il raccolto e la lavorazione del granoturco, della canapa e la vendemmia. In queste occasioni, come testimoniano varie fonti ottocentesche¹, i balli nelle aie e nei campi, o nelle case, erano elemento imprescindibile della festa. In ambiente cittadino gli spazi in cui ritrovarsi e ballare erano numericamente ridotti, e le feste diventavano

¹ «Appena è giunto carnevale, che elettrizzati non solo i giovani, ma anco gli uomini anziani si uniscono ora in una, ora in altra casa: ivi prevj li debiti permessi, si danno al ballo, e alle gozzoviglie, imitando le città, sebbene rozzamente» in M. PLACUCCI, *Usi, e pregiudizi de' contadini della Romagna*, Forlì, 1818 (rist. an. a cura di G. BELLOSI, Imola, La Mandragora, 2002), p. 125.

inevitabilmente spazi di espressione della società civile, e come tale, da vigilare e tenere sotto controllo².

Fin dall'inizio del secolo XIX le autorità politiche si occuparono di disciplinare ballo e balli, prima con l'obiettivo di esercitare un controllo su chi organizzava e partecipava alle feste, poi con una finalità politica, cioè quella di promuovere ed accrescere il consenso. Il momento maggiormente critico sotto l'aspetto dell'ordine pubblico era il Carnevale quando, pure in presenza di maggiore lassismo nel far rispettare le regole, più spesso si verificavano risse o regolamenti di conti fra i partecipanti. Servendosi infatti delle maschere come copertura e travisamento del proprio aspetto, era facile trovare chi ne approfittava per compiere reati, nella speranza di non essere scoperto.

I documenti rispecchiano molto bene la volontà delle autorità superiori di mantenere sotto controllo il momento della festa. I regolamenti provenienti dalle autorità provinciali e dai responsabili alla pubblica sicurezza mostrano, dopo un iniziale periodo di relativa libertà coincidente con il dominio francese, una progressiva riduzione delle tradizionali concessioni date in occasione delle feste carnevalesche, visibile soprattutto nei festeggiamenti organizzati nel centro cittadino, più facilmente "controllabili" dall'ordine pubblico.

Nel 1815, ancora sotto il dominio napoleonico, arrivò alle Municipalità un primo regolamento stilato dal facente funzione del commissario di polizia per regolare le feste private organizzate in occasione del Carnevale:

Il ballo sarà permesso dalle due alle 5 e mezzo pomeridiane. Non potrà il festaiolo aprire la festa senza prima aver ottenuto la forza di polizia. La Forza di Polizia dovrà essere composta di due uomini al-

² A. TONELLI, *Il ballo fra storia e storiografia*, «Romagna arte e storia», 75 (2005), p. 9. Sul ballo e le feste si vedano, tra gli altri: F. DELL'AMORE, *Storia della musica da ballo romagnola 1870-1980*, Savignano sul Rubicone, 2010; E. BALDINI (a cura di), *Viaggio tra le feste e le sagre della provincia di Ravenna*, Ravenna, Longo, 2001; *Cultura popolare nell'Emilia-Romagna. Espressioni sociali e luoghi d'incontro*, Milano, Silvana editoriale, 1972; P. SOBRERO, *Romagna in festa nell'Ottocento: i riti religiosi, civili e politici*, «Memoria e ricerca», 5 (1995), pp. 109-137.

meno, e di un capo posto, a carico del festaiolo. La Forza di Polizia dovr  preoccuparsi di mantenere il buon ordine che si deve mantenere inalterato. La Forza di Polizia potr  procedere all'arresto o all'allontanamento delle persone che con parole o con fatti alterassero l'ordine pubblico. La maschera non potr  entrare alla festa se prima non si sia fatta conoscere dal capo festaiolo, o abbia presentato persona onesta che la garantisca. Il capo festaiolo garante del mantenimento del buon ordine non che la di lui sicurt .

All'ora prescritta il festaiolo dovr  chiudere la festa da ballo ³.

Un regolamento pi  articolato si ebbe, nel 1818, con la Restaurazione. In esso erano fissate precise norme per definire i festini da ballo (privati e/o pubblici) e venivano stilate le linee che avrebbero ispirato le successive direttive di pubblica sicurezza. Le concessioni sarebbero poi state ritirate nei periodi in cui la spinta rivoluzionaria si faceva pi  forte.

Circolare superiore relativa alle norme da tenersi per il Carnevale.

2 gennaio 1818

Nella circostanza dell'incominciamento del Carnevale prevedo che parecchie istanze saranno presentate ai pubblici Magistrati di Polizia per ottenere licenze di ballo, ed perci che stimo opportuno non lasciarli senza qualche speciale istruzione, che loro serva di regola e norma nei relativi casi, onde evitare per quanto possibile quegli inconvenienti, ed abusi che dal ballo massimo venale potessero derivare.

Premetter  in primo luogo che fa d'uopo distinguere la natura delle suddette feste le quali si dividono in private e pubbliche e queste ultime in venali e gratuite. Per private si intendono quelle che non hanno altro scopo che intrattenere una o poche famiglie nell'interno di una casa, ed alle quali intervengono in modico numero le persone di confidenza della famiglia, o famiglie predette, senza formalit  di biglietti d'invito. Pubbliche si riguardano quelle feste, in cui permesso a chiunque di accedervi, quando si presenti con biglietto, quando si accordi questo gratuitamente o dietro corrisposta di denaro. Nel primo caso la festa sar  gratuita, e nel secondo venale. Le cautele quindi per accordare le licenze di ballo dovranno essere maggiori, o minori in proporzione della diversa classe.

Per le feste private occorre che alla concessione [del permesso di Polizia] si premettano le necessarie informazioni sulla condotta del

³ ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI FORLIMPOPOLI, (ASCF), Carteggio Amministrativo (CA), b. 111, 1815.

petente, il quale dovr  sempre riportare l'assenso dei vicini, ed pur d'uopo che per maggior cautela si faccia precedere la visita del locale all'effetto di assicurarsi della solidit  di esso, massime se la casa non sia della persona che domanda la licenza. Questa poi non si rilascer  che ad individui scevri d'eccezione, e nei relativi rescritti si dichiareranno sempre responsabili della conservazione del buon ordine.

Riguardo alle feste pubbliche, quando queste siano gratuite, oltre le cautele accennate nel paragrafo precedente, ed in ispecie quella della visita del locale, e dell'assenso dei vicini; fa di mestieri che il petente ottenga anche il consenso del proprietario del locale stesso, e che sia obbligato a tenere a proprie spese un sufficiente presidio di forza armata, proporzionato all'entit , ed al concorso della festa, composto di quel numero d'uomini che sar  determinato dall'autorit  rispettiva. La quota dovuta ad ogni soldato viene regolata dalla tariffa esistente presso li comandanti di piazza.

Discendendo infine alle feste venali, ove maggiore   il pericolo, che accadano disordini, i Funzionari politici conoscono abbastanza quanto sia necessario il raddoppiare le cautele, e le pi  avvedute discipline, onde prevenirli. Quindi oltre tutte le prescrizioni espresse nei precedenti paragrafi, e particolarmente l'obbligo assoluto agli intraprenditori di mantenere a loro spese la forza armata, dovr  esigersi con tutto il rigore:

1. Che i locali destinati per simili feste siano posti ad una conveniente distanza dalle chiese, ed adattati in modo, che non offrano facile scampo a coloro che commettendo dei disordini dovessero essere arrestati; come pure che non vi siano ripostigli, camere secrete, ed altri annessi, che potessero dare adito a favorire la dissolutezza, ed il mal costume; locch  vuolsi estendere anche alle feste pubbliche gratuite, a meno che non fossero di tale sfera, e classe di persone, che non vi fosse d'uopo alcuna cautela.
2. Che non sia permesso agli intraprenditori di somministrare carte, dadi, ed altri arnesi inservienti a qualunque gioco, anche della natura dei permessi.
3. Che ben lungi dal fomentare il libertinaggio, le risse, ed altri inconvenienti, siano obbligati di dar parte alla forza armata, ed alla Polizia di qualunque indecenza, e disordine, che potesse avvenire, sotto la pi  stretta responsabilit  personale.

Ci premesso, da ritenersi in massima che niuna festa da ballo di qualunque classe vuolsi permettere le sere di venerd  come pure in niuna sera di veglione, eccetto gli ultimi due giorni di Carnevale, e che le feste del gioved  dovranno essere terminate alle ore 12 pomeridiane precise. In ordine all'ora di incominciarle, sar  bene che s'abbia in considerazione di non portare soverchio pregiudizio agli interessi degl'impresari de' teatri.

Non sar  poi inutile di rammemorare che in qualunque pubblica festa deve proibirsi alle persone d'entrarvi con arme di qualunque sorta, ed anche con semplici bastoni, e che qualora sia concesso l'uso della

maschera ognuno dovr^ levarselà dal volto all'atto dell'ingresso nelle feste medesime, quante volte non siano garantite da una cognita persona.

In quanto alle tasse per le licenze verranno regolate dai singoli uffici di Polizia, ben inteso che le licenze alle feste meramente private debbono accordarsi gratis, quando nulla osti alla loro concessione.

Relativamente poi a quando concerne la polizia interna, ed esterna de' teatri richiamo pienamente all'osservanza tutte e singole le disposizioni portate all'analogo regolamento del 15 dicembre 1815.

Non dubito finalmente che i magistrati predetti non siano per impiegare tutte le loro cure e sollecitudini per l'adempimento delle discipline espresse nella presente circolare al precipuo oggetto che i divertimenti suaccennati non offendano il pubblico costume, e non turbino l'ordine pubblico e privato ⁴.

Qualche anno dopo, nel 1819, una circolare del governatore di Bertinoro precisava che la facolt^ di accordare licenze per pubblici spettacoli È era di esclusiva spettanza del cardinal legato e non poteva essere concessa ai gonfalonieri ⁵.

In base a questo principio, nel 1822, il gonfaloniere di Forlimpopoli venne richiamato per aver concesso l'avvio dei festini venali È troppo presto e senza aver dato l'opportuna comunicazione. Inoltre si chiese conto della sua decisione di chiamare la polizia provinciale per garantire il mantenimento dell'ordine (alternandosi una sera s^ e una no con la forza di linea). Infatti la polizia provinciale non poteva agire che in sussidio (ossia in contemporanea) al dispaccio militare di linea di stanza a Forlimpopoli ⁶. Il gonfaloniere si difese spiegando di avere concesso il permesso in anticipo perch^ il Carnevale quell'anno era di durata ridotta rispetto al precedente. Per quanto riguarda l'uso della forza pubblica, si giustificò spiegando di avere inizialmente scelto di destinare due addetti all'ordine per ogni festa; ma quando il numero dei festini era cresciuto fino a rendere insufficienti i 7 militi operanti in città era stato necessario affiancare ad uno di loro anche un militare arruolato nella forza provinciale ⁷.

⁴ ASCF, CA, b. 66, 1818.

⁵ Ivi, b. 70, 1819.

⁶ Ivi, b. 82, 1822.

⁷ Ivi.

Nel 1822 venne stilata questa dettagliata «Notificazione sull'uso delle maschere»⁸:

Dal giorno 21 corrente gennaio sino al finire del Carnevale permesso in questa legazione l'uso della maschera vincolato per alle seguenti discipline.

i. La maschera proibita nei giorni festivi e nei venerdì di ogni settimana; ed in oltre si ritiene in vigore la lodevole consuetudine per cui in Forlì non si fa uso della maschera durante la Novena della B. Vergine del Fuoco Protettrice della Città.

ii. Non lecito fare uso della maschera per imitare riti, distintivi o vesti di culto religioso, di corpi militari o di autorità anche decessati governi.

iii. La maschera non può utilizzarsi per caratterizzare persona alcuna particolare, né per dar luogo sia coi gesti sia con detti o fatti a licenze immorali.

iv. All'incontro proibito ugualmente di usare colle maschere motti e tratti che offendono il costume, il decoro e la civiltà.

v. È vietato di uscire dalla città e luoghi murati e di entrarvi con la maschera in volto, senza denunciare il proprio nome e farsi conoscere alla porta; e se si trattasse di persona che non fosse conosciuta anche dopo di aver dato il suo nome non potrà né entrare, né uscire quando non sia garantita da persona cognita.

vi. Nessuna maschera potrà dispensare motti, scritti, biglietti, figure, disegni ecc. senza la previa approvazione della Polizia.

vii. È alle maschere vietata la delazione di qualunque arma; e così pure di ogni strumento atto a percuotere e a ferire.

viii. Saranno riguardato, e trattato come persona sospetta chiunque si aggiri, benché di giorno, con maschera in volto nei luoghi separati dall'abitato: di notte poi e precisamente sonata l'Ave Maria non permessa la maschera fuorché nel teatro per gli spettacoli, e pei veglioni; e nelle case private per i festini già autorizzati dalla Polizia.

ix. Le maschere per introdursi in teatro nel tempo degli spettacoli e dei veglioni dovranno denunciare il proprio nome alla porta del medesimo, e farsi riconoscere, qualora non siano garantite da persona cognita, all'ispettore, od agente di polizia, che avrà l'obbligo di redigere elenco.

x. I contravventori alle premesse disposizioni saranno puniti coll'arresto e sottoposti a rigorose misure di polizia, estensive anche alla bancata che verrà eseguita immediatamente, oltre a quelle ulteriori pene proporzionate alla qualità delle delinquenze, segnatamente nel caso fossero recidivi.

⁸ Ivi.

Una stretta alle disposizioni arrivò nel 1829 con una circolare dettata dal governatore di Bertinoro:

La suprema Segreteria di Stato ha fatto sapere che nel corso di questo Carnevale non possono avere luogo feste da ballo di giorno, e che in quelle che saranno permesse di notte si osservino le giuste regole della moderazione e del buon costume restando affatto proibiti in dette feste i cosiddetti camerini segreti sotto qualunque aspetto volesse rilevarsi la pretesa necessit , con prescrivere altres  che l'accesso, o gli accessi siano pubblici e bene illuminati, essendo vietato qualsiasi accesso segreto. Sar  poi cura delle autorit  che le feste siano attentamente sorvegliate dai Carabinieri e dagli impiegati governativi nel oggetto di impedire che le persone immorali non tentino di cambiare in eccitamento di cattivo costume ci  che si permette a solo fine di onesto sollievo»⁹.

Nel 1835 venne emanato un nuovo regolamento per l'uso della maschera che ricalcava nella sostanza quello precedente:

Notificazione sull'uso della maschera

Autorizzati a concedere anche quest'anno l'uso della maschera durante il corso del Carnevale, e fatti certi dall'esperienza del passato che niuno degli abitanti di questa Provincia che abbiamo l'onore di governare per la S. Sede si far  lecito di abusare di s  onesto divertimento, traendone occasione sotto qualsiasi pretesto, di turbare l'ordine e la pubblica tranquillit  alla di cui conservazione sono costantemente impegnate e rivolte le paterne cure del Superiore Governo, si notifica quanto segue:

1.   permesso l'uso della maschera in questa Provincia dal giorno 5 febbraio prossimo venturo al giorno 3 marzo ultimo del Carnevale, esclusi li venerd , le domeniche ed altre feste d'intero precetto nei quali si intende proibito.

2. Non   permessa la maschera nelle pubbliche strade che dal mezzo giorno sino all'imbrunire della sera, e quindi al suono dell'Ave Maria quelli che hanno la maschera al volto dovranno levarsela.

3. Nessuno potr  introdursi nei teatri, nei veglioni e nelle feste da ballo che non sia smascherato o accompagnato da persona che garantisca per esso.

4. Le maschere non potranno introdursi nelle case o societ  private, neppure in tempo di giorno, se non vi sono presentate da persona smascherata che ne risponda ai padroni di casa o capi della societ .

5.   proibito a chiunque di uscire dalla Citt  o luoghi murati con maschera al volto, e cos  pure d'entrarvi.

⁹ Ivi, b. 115, 1829.

6. È vietata qualunque mascherata maggiore di quattro persone, a meno che non si abbia preventivamente riportato il permesso dell'autorità politica locale.

7. Sono vietate quelle maschere che potessero offendere in qualunque guisa la Religione Cattolica, la pubblica decenza e il buon costume, o che tendessero a insultare con imitazioni maliziose i Governi, le autorità o qualunque persona privata.

8. È vietato di far uso in maschera di ordini distintivi ed altri segni indicanti pubblica autorità.

9. Nessuna maschera potrà dispensare motti, scritti biglietti, figure e disegni se previamente non ne ha ottenuto una apposita approvazione dalla Polizia.

10. È rinnovato e mantenuto alle maschere il divieto alla delazione di ogni arma, ed anche dei bastoni ancorché sembrasse che il carattere della maschera ne esigesse l'uso.

11. Sarà considerato e trattato come persona sospetta chiunque benché [] con maschera al volto ne luoghi separati dall'abitato.

12. Le feste da ballo venali non potranno cominciare prima del suono dell'Ave Maria della sera e gli intraprenditori delle medesime dovranno riportare il permesso dell'autorità politica locale, e sottostare alle prescrizioni di polizia che loro verranno ingiunte.

13. I contravventori alle premesse disposizioni saranno puniti coll'arresto e sottoposti a rigide misure di polizia, oltre a quelle ulteriori pene proporzionate alla qualità delle delinquenze, segnatamente nel caso che fossero recidivi.

A Forlimpopoli gli spazi in cui era possibile organizzare feste da ballo "ufficiali" erano, come si è detto, numericamente esigui. Gli unici spazi chiusi che consentissero di accogliere un numero di persone elevato erano i locali di proprietà comunale, per l'uso dei quali era necessario richiedere opportuno permesso. Nel 1806 ad esempio:

Gaetano Sostegni di Forlì e Giuseppe Uccellini di questo Comune ora per abitante anch'esso in Forlì chiedono di accordargli la sala di questa fortezza con la sala contigua per fissarvi un veglione nella sera di 12 cor. festa di San Clemente facendo pagare all'ingresso un pavolo per ciascuna persona assicurandovi tutta la maggior decenza nell'accomodare le cose a ci necessarie supplicandovi a quest'effetto di volerli accordare le lumiere a ci solite collocarsi in quel luogo in simili circostanze restando a nostro carico tutto il restante ¹⁰.

¹⁰ Ivi, b. 6, 1806.

L'anno successivo invece la richiesta riguardava la sala che ospitava il giudice conciliatore, e la sala annessa al teatro. I cittadini che ne facevano richiesta dichiaravano di unirsi a proprie spese della forza armata per impedire ogni contingibile disordine¹¹. Negli stessi giorni si tenne una festa privata a casa di Mariano Goberti. Anche in questo caso il richiedente (Giovanni Briganti, che aveva probabilmente il ruolo di imprenditore-organizzatore) si impegnò a pagare le spese per le persone addette al servizio d'ordine e inoltre a non vendere vino nella camera adibita a sala da ballo¹².

Feste in case private si organizzarono anche nel 1810. Antonio Casadei chiese il permesso di ballare a casa di Antonio Giunchi vetturale¹³. Un ricevimento venne organizzato anche dal proprietario di una osteria, Antonio Zoli, al quale venne raccomandato di «lasciare il ballo per tutto il tempo che durerà la Rappresentanza teatrale, e riprenderlo solo quando la recita sia finita», egli inoltre aveva l'obbligo di munirsi della forza pubblica, che non dovrà essere minore di quattro uomini ed un caporale da scegliersi dal comandante della compagnia¹⁴. Nel 1811 lo stesso Antonio Casadei chiese di fare una festa a casa di Antonio Camporesi, sostenendo le spese per le forze armate ed evitandovi quei giorni che vengano proibiti dalla legge, e dalle autorità¹⁵.

Nel 1815, oltre ai festeggiamenti nelle abitazioni private¹⁵ gli intrattenimenti carnevaleschi vennero organizzati dal direttore della compagnia che aveva avuto in gestione il Teatro Comunale; egli, accanto alle rappresentazioni chiese il permesso di utilizzare la sala a lui concessa per estrarre alcune tombole nelle domeniche precedenti il Carnevale, e per dare una festa da ballo¹⁶.

¹¹ Ivi, b. 10, 1807.

¹² Ivi.

¹³ Ivi, b. 27, 1810.

¹⁴ Ivi, b. 35, 1811.

¹⁵ Feste private furono organizzate da Emidio Gardini, da Giovanni Briganti e da Matteo Amici.

¹⁶ ASCF, CA, b. 55, 1815.

Nel 1823 un gruppo di cittadini domandò il permesso di poter eseguire in questa sala comunale due o tre feste da ballo chiedendo l'illuminazione gratis¹⁷. Le feste erano organizzate in sostituzione delle rappresentazioni teatrali organizzate solitamente nel periodo precedente la Quaresima. Quell'anno gli spettacoli erano stati affidati ad una compagnia teatrale di Forlì, ma le date che erano state proposte non soddisfacevano la popolazione; per questo motivo il Comune accordò i fondi già destinati alle recite per pagare l'illuminazione nel limite indicato in scudi 10¹⁸.

Oltre alla pubblica manifestazione che si teneva nella sala comunale vennero poi organizzate feste da ballo in locali privati, viste le richieste di Vincenzo Costa, Matteo Amici locandiere fuori porta di Cesena¹⁹, Luigi Gramiaci bevitoliere²⁰. Le licenze vennero accordate raccomandando a tutti il rispetto delle normative, in particolare quella sull'uso delle maschere, e il pagamento delle tasse¹⁹.

Così avvenne nel 1824 quando le richieste arrivarono da Tommaso Amici, Gioacchino Pasolini, Luigi Gramiaci, Giovanni Briganti²⁰; e nel 1825, con le richieste di Luigi Gramiaci, Girolamo Baldazzi, Gioacchino Pasolini e Matteo Amici²¹.

Nel 1826 si distinse tra le altre una richiesta, particolarmente motivata:

Giovanni Briganti, suonatore di violino in questo Comune bisognoso di procacciarsi un qualche lucro nel corrente Carnevale, con cui sostentare se medesimo, e la sua famiglia bisognosa, avendo la moglie da malattia affetta, avrebbe divisato di dare alcune feste da ballo venali in casa di Gioacchino Pasolini. Onde potere ci eseguire porge le sue preci a V. S. Ill.ma, perchè voglia degnarsi di concedergli il permesso necessario, invocandolo dalla superiorità, pronto il petente ad uniformarsi a tutte le prescrizioni, ed ordini che gli verranno ingiunti. Trattasi di un onesto divertimento necessario nell'attuale stagione a divertire la popolazione, che d'ogni altro è priva²².

¹⁷ Ivi, b. 88, 1823.

¹⁸ Ivi.

¹⁹ Ivi.

²⁰ Ivi, b. 92, 1824.

²¹ Ivi, b. 97, 1825.

²² Ivi, b. 102, 1826.

Nel contempo il podestà comunicò al legato provinciale che, essendo stato ridotto il fondo di 20 scudi destinato ai pubblici spettacoli per cui 9,30 scudi sono stati attribuiti al maestro elementare Roffillo Righini come premio per gli studenti più meritevoli», restavano disponibili «solo 10,70 scudi per la gestione, per coprire le spese per l'illuminazione del locale del Comune chiesto come ogni anno dalla Società di Giovinotti ad uso di feste da ballo». Tuttavia il legato provinciale non autorizzò l'erogazione del fondo suddetto.

Nel 1829 una richiesta informava che fu costante consuetudine di darsi festa venale di ballo durante il Carnevale, precipuamente nei giorni di martedì, nel giorno di giovedì gran mercato, ed il sabato nella casa di là dal ponte detto l'Ausa fuori di Forlimpopoli, luogo sempre riconosciuto atto, e non soggetto a permissioni di vicini perché isolato. Perciò Marco Guardigli, avendo divisato di intraprendere nel veniente giovedì la detta festa da ballo, farsi ad implorare all'eminenza vostra reverendissima l'opportuno permesso.²³

Nel 1834 si apprende dalla richiesta del «dilettante di musica Giuseppe Cortesi, e compagni» che il teatro comunale e gli ambienti ad esso attigui, da loro richiesti per l'organizzazione di feste da ballo, erano «imperfetti per la loro attuale rifabbricazione»; i lavori non dovevano aver tuttavia compromesso l'accesso ai locali, se i richiedenti contavano di utilizzare il locale principale per il ballo, e i due locali attigui a comodo di caffè e camera da gioco»; chiedevano inoltre «alcune panche delle pubbliche scuole, ripromettendosi di tutto consegnare nel primitivo stato». Il gonfaloniere accordò l'uso dei locali, pur affinché tutto si eseguisca con la possibile decenza e non si rechi alcun minimo danno al locale e a quant'altro.²⁴

Nel 1835 la richiesta riguardò la sala del Palazzo comunale e quella del teatro. Si chiedeva inoltre che venisse destinata agli

²³ Ivi, b. 115, 1829. Il permesso verrà tuttavia negato perché, pochi giorni prima, era arrivata una circolare che restringeva le limitazioni per organizzare le feste di Carnevale.

²⁴ Ivi, b. 133, 1834.

organizzatori l a somma gi^ accordata pel fondo del teatroÈ. A garanzia dell ordine venne nominato Mariano Goberti. La necessit^ di avere due diverse sale era legata alla scelta di organizzare due distinte - ma contemporanee - feste: una, quella nella sala del Palazzo comunale, per il ceto nobile e possidente, l altra per le persone che non appartengono a tal classe, onde cos“ rendere contenti tutti indistintamenteÈ.

I documenti consentono, in questo caso, di seguire in maniera più dettagliata lo svolgimento di quegli intrattenimenti. Per sovrintendere all organizzazione venne nominato un di rettore del balloÈ nella persona del conte Giovanni Golfarelli Frassoni. Vennero messe per iscritto le norme da osservarsi durante la serata, fissata per lunedì 2 marzo, giorno che precedeva il cosiddetto ‘martedì grasso’, alle 8 di sera.

Discipline da osservarsi nelle feste di Ballo che si danno gratuitamente questa sera a spese del Comune l una nella sala grande l altra in quella cos“ detta del teatro, ambe in questa residenza comunale, a divertimento degli abitanti di questa citt^.

Articolo 1. Nella festa da ballo che si eseguisce nella sala grande permesso l ingresso ai nobili e possidenti nonch□ a quelle persone, che per la decenza del vestito ne saranno riconosciuti meritevoli dalli sig. deputati appositi, esclusi per i macellai, becchini, pescivendoli, e simili, per i quali e per qualunque altro destinata la festa nella sala del teatro.

Articolo 2. Resta proibito il fumare tabacco e zigari si nella prima che nella seconda festa.

Articolo 3. Non potranno introdursi vino, liquori e altro, avendo sul particolare la privativa il caffettiere destinato.

Articolo 4. Vengono vietati in dette feste schiamazzi, risse e alterchi sotto la penale dell immediato arresto.

Articolo 5. Resta espressamente proibito a qualunque persona di entrare nelle indicate feste con arma di qualsiasi sorta, ed anche con semplici bastoni, esclusi per i militari.

Articolo 6. Non possono entrarvi persone mascherate, quando queste non vengano garantite da soggetto cognito a questa forza. Riguardo alla festa del teatro, ed alla maschera destinata nell apposito luogo per quella della sala grande, avvertendo che quelli gi^ esclusi nel verranno espulsi tosto da questa nell atto del loro riconoscimento, quante volte osassero di comparirvi.

Articolo 7. Si accorda finalmente l ingresso nella festa del teatro anche alli sig. forestieri, purch□ siano essi pure presentati, e garantiti

come sopra da persona del paese, o da altra ben cognita e verranno accettati eziandio in quella della sala grande, se per i titoli mentovati non ne saranno soggetti all'esclusione.

Per l'osservanza di queste norme vennero inoltre nominati due deputati al ballo con il compito di sorvegliare lo svolgimento della festa: il conte Golfarelli per la sala grande e il sig. Pietro [Agosti] per quella del teatro. Dalla nota spese si apprende, tra l'altro, la composizione delle orchestre che suonarono nelle due diverse sale.

Spese sostenute:

Cera lumi n. 64 di oncie 4 l'uno in n. 21½ a baj. 30 l'uno	6,37,5
Candele di [...] n. 10	0,70
Olio n. 2	0,18
Assegno al custode	1,00
Alle Maschere	0,30
Forza	0,60
Vino alli suonatori in boccali 10	0,50
Orchestra del teatro composta di un violino, sistri e clarino	2,00
Orchestra per la sala di 4 violini, contrabbasso, clarino, corno e trombone	7,50

.....
Sc. 19,15,5

Visto il successo della festa, la richiesta venne rinnovata anche l'anno successivo, nel 1836; anche in questo caso i 25 firmatari chiedevano che fosse concesso il fondo destinato pel teatro ad oggetto di poter eseguire due feste di ballo, l'una pel ceto nobile e cittadino, l'altra pel ceto plebeo. Inoltre per integrare tale fondo, che era insufficiente alla copertura delle spese, i richiedenti non mancarono di ritrovare spontanee offerte per supplire a tale mancanza. Il luogo individuato era anche in questo caso la sala delle pubbliche adunanze consigliari insieme all'attuale teatro. Alla domanda era allegato un elenco di 25 firmatari con la somma da loro offerta per la festa²⁵. Tuttavia questa volta il fondo era già stato assegnato in precedenza ad una compagnia teatrale per un corso di recite programmate nella successiva primavera, quindi la magistratura non concesse l'autorizzazione.

²⁵ Ivi, b. 140, 1836.

I richiedenti si rivolsero allora direttamente al pro-legato per chiedere di intercedere a loro favore, sostenendo che i divertimenti organizzati in occasione del carnevale, limitati da anni a piccoli spettacoli di marionette, non soddisfacevano i cittadini. Di fronte al pro-legato il gonfaloniere si discolp sostenendo che anche in occasione degli spettacoli di marionette la sala teatrale era sempre gremita; pertanto, nonostante lui non avesse nulla contro la festa da ballo, non poteva sottrarsi all'impegno gi` preso con i teatranti ²⁶.

La stessa situazione si presentò nel 1837. La «gioventù di ForlimpopoliÈ, rappresentata da Mariano Goberti e Antonio Ricci, chiese un contributo di «6 scudi circa» per «condurre ad effetto nel lunedì“ grasso una doppia festa di ballo: una cio nel teatro per il basso cetto e l'altra nella sala grande di codesto Comune per il cetto dei nobili». Di nuovo, il gonfaloniere giustificò il rifiuto a concedere quanto richiesto con l'impegno già preso con una compagnia teatrale; se pertanto il pro-legato non avesse autorizzato a sussidiare la richiesta dei giovani con un altro fondo comunale il contributo non si sarebbe potuto erogare.

Alla supplica dei giovani era allegato un prospetto delle spese previste ²⁷:

Specchio dimostrativo di quanto occorre per mandare ad effetto una festa di ballo nella sala della Rocca nel lunedì“ grasso dell'anno presente.

All'orchestra composta da 7 individui	7:00
In lumi n. 45 la Sala grande di once quattro cadaun lume occorrono n. 15 in ragione di baj. 35	5:25
Accomodatura della sala sudetta	0:70
All'orchestra composta di tre individui nella seconda festa	2:20
Accomodatura del teatro	0:50
Vino ai suonatori calcolato boccali n. 10	0:50
Olio per i lumi della scala ed altro	0:36
Alla forza per la seconda Festa del Teatro	0:50
Spese per brocche, chiodi ed altro che potessero occorrere come facchinaggio, maschera, ecc.	0:70
La spesa totale per le sud. Feste	17:71
Incasso fatto dalla Societ`	12:00
Mancano per le sudette spese	scudi 5:71

²⁶ Ivi, b. 140, 1836.

²⁷ Ivi, b. 144, 1837.

Nel 1838 arrivarono al Comune le richieste di Tommaso Cignani, «inquilino affittuario del vecchio Palazzo Comunale», che desideroso di dare in occasione di Carnevale alcune feste da ballo venali prega di potersi servire della cos' detta Sala vecchia consigliere, goduta da me in affitto»; e quella di Cresfonte Gardini, a nome di Matteo Monti organizzatore di una festa da ballo nel locale del forno di proprietà del Comune; Gardini si prestava a fare da garante, dichiarandosi responsabile di qualunque danno ne potesse derivare ²⁸.

Negli anni successivi in occasione del Carnevale si organizzarono anche due tombole nella piazza del paese. Questo era un intrattenimento ormai consolidato e molto gradito al popolo, praticato anche in occasione delle numerose feste patronali ²⁹.

Nel 1839 a progettare la lotteria furono Eusebio Gramatica e Francesco Fava, che giovedì 31 gennaio organizzarono nel dopopranzo una «tombola associata di romani scudi 60 divisi in due premi. Quatterna sparsa scudi 10, tombola scudi 50» ³⁰.

Nel 1840 le tombole furono due: una effettuata giovedì 30 gennaio e l'altra giovedì 27 febbraio ³¹. Dal momento che il Comune non disponeva di un locale idoneo per ospitare la manifestazione, gli organizzatori chiesero al conte Marc Antonio Ginanni il palazzo di sua proprietà posto nella piazza. Domandarono inoltre i numeri in carta e il quadro in prestito alla comunità di Forlì.

Il 30 gennaio accadde un inconveniente che turbò il buon andamento della festa. Il governatore fu costretto a dichiarare nulla l'estrazione della tombola e della cinquina, perché un numero (il 44) era caduto per terra durante l'estrazione dal bussolotto. Questo incidente, di cui si accorsero numerosi testimoni all'estrazione, sollevò numerose proteste e portò i partecipanti al gioco a ricorrere all'autorità per annullare l'estrazione. Questa la cronaca nel verbale stilato per l'occasione:

²⁸ Ivi, b. 148, 1838.

²⁹ Cfr. B. GARAVINI, *Tra sacro e profano. Le feste devozionali a Forlimpopoli tra il 1806 e il 1860*, «Forlimpopoli. Documenti e studi», XXI (2011).

³⁰ ASCF, CA, b. 152, 1839.

Pervenuta l'ora indicata per l'estrazione si sono ritirati i libri a seconda dello prestabilito nell'accennato avviso, dagli incaricati al ricevimento delle cartelle, e fatto il conteggio delle cartelle giuocate si trovò, che le medesime sono n. 1887 che al netto di baj. 5 per ogni cartella formano la somma di scudi 93:35, inferiore a quella indicata nel suindicato avviso di sc. 130 per cui a completare il numero delle cartelle fino alla concorrenza della somma assicurata sono state giuocate dagli impresari n. 13 cartelle registrate al lib. 1 () . Riscontrati poscia i numeri che devono servire pel giuoco stesso nonch  pubblicati (a mezzo di Ruffillo Camporesi proclamatore dei numeri sortenti) gli articoli 10 e 11 del Regolamento di questa Legazione datato 28 dicembre anno 1815, e ci  per norma dei giuocatori, e avvertiti i giuocatori medesimi di far correggere le loro cartelle aventi numeri duplicati, e far altri reclami, se ne avessero, prima che incominci l'estrazione, e pubblicato il numero delle cartelle introitate, si   notificato al pubblico che avranno luogo i seguenti premi:

Cinquina sparsa, bavare n. 20 ossia scudi 19

Tombola, bavare n. 80 ossia scudi 76

Totale, bavare 100 ossia scudi 95

Corrette le cartelle introitate e sbagliate, aspettato un congruo tempo e non essendosi presentato alcun reclamo si   dato incominciamento all'estrazione per la cinquina sparsa () E qui   stata chiamata la tombola di Cristoforo Guardigli con una cartella al lib. 19 n. 91 che confrontata si   trovata mancante del n. 13en. 15; per cui si   dichiarata inammissibile la detta cartella presentata da Cristoforo Guardigli. Nell'atto quindi, che si dispone il proseguimento dell'estrazione della tombola,   sopraggiunto il giovinetto Antonio del vivente Battista Branzanti di questa citt  di Forlimpopoli presentando alla Deputazione il n. 44 che disse cadutogli su di una mano dal luogo dell'estrazione dopo l'ultimo estratto n. 2, e che, confrontato coi sortiti e con gli altri, che ancora rimanevano in borsa, si   realmente trovato, che esso numero apparteneva a quelli del giuoco, e ne mancava.

Da alcuni altri per si affermava confusamente ad una voce, che il ripetuto numero era caduto alquanto prima dell'ultimo numero; il perch  non conoscendosi positivamente se esso numero 44 sort  dalla borsa in principio dell'estrazione o nel decorso della medesima n  potendosi perci  dalla Deputazione deliberare sulla regolarit  dell'estrazione stessa, cos  ne viene sospesa la decisione, interpellandosi sull'oggetto la superiorit , e verr  il pubblico avvertito della corrispondente definitiva risoluzione ³².

³¹ Ivi, b. 156, 1840.

³² Ivi.

Il governatore ordinò cos' di ripetere l'estrazione, cosa che avvenne il 13 febbraio.

Nel 1840, in prossimità del Carnevale, arrivarono le richieste di Tommaso Cicognani «affittuario del Quartiere del vecchio Palazzo Comunale» e di Pietro Stanghellini che domandò di potersi servire a d'uso di caffè della stanza che d'ingresso alla torre per la festa del martedì "grasso".

Nello stesso 1840 un gruppo di cittadini (i firmatari erano Giulio Giottoli, Tommaso Cicognani, Marco Sanzani, Giovanni Gondolini) chiesero che venissero loro concesse la sala consigliare, la stanza a questa annessa ed il teatro. Nella prima si darà una festa in cui non potranno intervenire che coloro che saranno vestiti con abito, soprabito o abito da maschera decente escluso l'abito corto. La seconda stanza servirà per il caffè, ed il teatro finalmente ad uso di pescaccia»³³.

Il gonfaloniere assentì alla domanda per quello che riguarda il locale del teatro, e ai due comodi che vi sono annessi, l'uno per uso del caffè, e l'altro in servizio della dispensa dei biglietti d'ingresso al teatro e dell'esigenza delle [] da introitarsi, esclusa per la sala, e la stanza attigua perché [] e colla condizione di dover i petenti rispondere di qualunque danno e di pagare di loro proprio il custode del teatro che dovrà controllare che gli effetti del teatro siano conservati e non s'introduchino nella palchessa che persone solite ad accedervi»³⁴.

Nel 1845 Pietro Stanghellini e Cherubino Bazzoli chiesero la sala principale del Palazzo comunale a l'oggetto di organizzare più feste da ballo in occasione del Carnevale [...] le quali non solo promettono di convenientemente arredare, ma eziandio di sottomettersi per il buon andamento di queste alle prescrizioni dell'Ill.ma Deputazione dei pubblici spettacoli»³⁵.

³³ Ivi. Pescaccia corrisponde al dialettale *bscaza*, *bisca*, *biscaccia*, che significa «luogo dove si tien pubblico giuoco, o dove si fa rumore mangiando e bevendo». Vedi A. MORRI, *Vocabolario Romagnolo-Italiano*, Faenza, Conti, 1840, p. 146. Il *camaron* o *piscaza* era la sala da ballo, spesso ospitata nelle sedi dei partiti o dei circoli politici. Cfr. L. MALUSI, *Il ballo popolare romagnolo*, «Romagna arte e storia», 13 (1985).

³⁴ ASCF, CA, b. 156, 1840.

³⁵ Ivi, b. 175, 1845.

Lo Stanghellini chiese nuovamente il permesso di dare due veglioni nella sala comunale nel 1848, purché il Comune gli concedesse un compenso di 10 scudi per far fronte alle spese occorrenti. Siccome quell'anno l'amministrazione non aveva organizzato nessuna iniziativa in occasione del Carnevale, il gonfaloniere chiese il permesso al pro-legato di approvare la domanda, utilizzando il fondo normalmente riservato al teatro. La richiesta fu accettata ³⁶.

Per l'occasione venne stilato un inventario della sala concessa a Stanghellini:

La ricordata sala grande della Comune, avente tre finestre ad imposta di legno prospicienti sul piazzale della Rocca, fornite di scuri e d'invetriate complete e delle rispettive tende di mussolo, discontrandosi per in ognuna delle tre invetriate, cioè tre nella prima e uno per ciascheduna nelle altre due, un vetro crepato leggermente. A questa cessione vanno unite le due lumiere di cristallo che sono appese al soffitto della sala, a dodici bracci per ciascheduna, e guarnite delle rispettive foglie, questa e quelli egualmente di cristallo.

Cinque cornucopi di filone di ferro ricoperti di latta a tre bracci l'uno da collocarsi attorno ai muri della sala.

Il palco dell'orchestra composto di legno col parapetto di tela dipinta e rispettiva scaletta di legno.

Una tavola d'abete.

Scranne 40 di noce e due poltroncine, nonché sei poltrone antiche coi rispettivi cuscini di cuoio, e sei scrannini simili con rispettivi cuscini sempre di cuoio.

La latrina contigua alla sala, ed avente una finestra con imposta di legno, ed invetriata completa, e scuri, riscontrandosi per nella detta invetriata tre vetri crepati; nonché due porticelle ad imposta di legno.

L'anticamera annessa alla sala, ed immittente nel teatro, la quale ha tre finestre prospicienti in quanto a due sul cortile della rocca, e l'altra sul mercato bovario, e tutte fornite de' rispettivi scuri, e d'invetriate complete, ad eccezione di quella presso al teatro la quale ha due vetri leggermente crepati.

Il camerino che serve da botteghino da caffè, avente una finestra con imposta di legno ad invetriata completa coi rispettivi scuri mancante per di tre vetri, e con un altro crepato, la latrina alla sommità della scala, lungo la quale si ha l'ingresso al teatro, munita di tre porticelle ad imposta di legno. E siccome l'accesso alla scala, e sud-

³⁶ Ivi, b. 184, 1848.

descritti ambienti si ha pel teatro, cos“ si comprende nella connessione degli ambienti medesimi anche il passaggio pel teatro stesso lungo il quale vi sono, oltre le panche della platea, palcoscenico, tre finestre ad imposta di legno colle rispettive vetrate, e scuri, essendosi per della prima, quale mancante di un vetro, e le altre due che hanno un vetro crepato per ciascuna.

Un fanale a muro a tre lumiere completo.

Il richiedente è responsabile degli effetti a lui ceduti; questi esibisce in garanzia il sig. Livio Biondi di Forl“, di condizione possidente, qui domiciliato sotto la parrocchia di San Ruffillo, che si rende responsabile di qualunque danno.

Il ballo si svolgeva nelle ultime due domeniche di Carnevale, ed aveva inizio al termine delle funzioni ecclesiastiche, circa alle 20.30. La tariffa per l'ingresso era di 10 bajocchi, ma a pagare il biglietto erano solo gli uomini ³⁷.

Una richiesta particolare pervenne nel 1849, quando ai festeggiamenti del Carnevale si sovrapposero quelli per la proclamazione della Repubblica Romana.

Era desiderio di questa popolazione che nel Lunedì“ Lupo venisse dato un veglione gratis per festeggiare sempre più la proclamazione della Repubblica. Ma dalla maggior parte consideratosi che la spesa totale veniva a riuscire gravosa al Comune si stabil“ di chiedere colla predetta istanza la metà di essa in soli sc. 5. La tenuità della somma, l'universale desiderio di festeggiare l'avvenimento, la difficoltà d'altronde di accumulare dai cittadini oltre li 5 scudi a compimento delle spese in sc. 10, saranno bastevoli motivi onde indurre voi Cittadini Magistrati ad accudire all'inchiesta. Firmato: Tommaso Briganti, Ruggero Ricci, Giovanni Briganti. Si annuisce alla domanda di cui entro, purch“l illuminazione della sala sia a cera sotto la responsabilità dei petenti ³⁸.

La richiesta di un contributo alle spese della festa venne nel 1853 quando un gruppo di cittadini ³⁹ fece appello all'amministrazione per ottenere l'uso della sala comunale e la relativa illuminazione, sottolineando:

³⁷ Ivi.

³⁸ Ivi, b. 188, 1849.

³⁹ Il documento era sottoscritto da Giovanni Golfarelli, Ruggero Ricci, Lodovico Briganti, Eusebio Gramatica Salaghi e Giovanni Briganti.

La domanda poggia unicamente sulla discretezza ed equità, giacché non si chiede un fondo rovinoso pel Comune ma soli pochi paoli per soddisfare a un desiderio universale, ad un ricreamento e sollievo cui qualunque persona d'ogni ceto nutre e richiede, mentre nel presente Carnevale ovunque si danza, ed i magistrati nei paesi a noi limitrofi e d'egual grado sono i promotori ed assecondano siffatti divertimenti onde ad dimostrare il quieto e contento vivere delle popolazioni.

Laonde giova credere che niuna opposizione ed eccezione si potrà fare alla discretissima dimanda la quale ha anche l'appoggio d'inveterata consuetudine, quella cioè di somministrare di fondi per parte del Comune in tali circostanze.

Altronde evvi un peculio da più anni destinato a tale effetto: e la sala pure fu costrutta a tal uopo: dunque la dimanda dei petenti non può non essere accolta dall'ottimo e ragionevole animo delle SS. LL. per cui sempre più si cattiveranno la stima e benevolenza dei cittadini ⁴⁰.

Una seconda festa da ballo si voleva organizzare nella platea del teatro» per iniziativa di Stelio Gardini; questi, oltre ad offrire ai concittadini un intrattenimento, non nascondeva di voler procurare di fare un piccolo guadagno conoscendo tutti le di lui tristi circostanze. La sua domanda fu tuttavia respinta con la motivazione che gli ambienti annessi e d'ingresso alla platea si trovano occupati ad uso di magazzino per gli effetti militari della Truppa di Linea qui stanziata, e perché la platea stessa serve d'accesso all'ufficio del Consorzio» ⁴¹.

Nel 1854 venne inviata una nuova circolare per la disciplina delle feste di Carnevale ⁴².

Avvicinandosi i giorni di Carnevale nel corrente anno 1854, con superiore autorizzazione è stato disposto, che possano aver luogo in tale circostanza i divertimenti delle corse, e de' festini e de' coscetti detti veglioni. Si è permesso ancora l'uso degli abiti da maschera, esclusi gli abiti da religioso e da ecclesiastico, di qualsiasi specie sieno; come pure escluso qualunque distintivo militare ed ogni altro abito e accessorio che si opponessero alla pubblica decenza. Si è proibito affatto l'uso della maschera, e qualunque contraffazione sul volto, non solo

⁴⁰ ASCF, CA, b. 204, 1853.

⁴¹ Ivi.

⁴² Ivi, b. 208, 1854.

con barbe finte, ma eziandio con tinture ed altri artifizî, sî di giorno s' di notte, ed in qualsivoglia luogo, tanto pubblico quanto privato, inclusivamente ai teatri, ai festini ed ai veglioni suddetti.

Perch  poi durante i divertimenti permessi ne medesimi giorni di Carnevale sia preservata la pubblica tranquillit , e sieno mantenuti in ogni modo il buon ordine e la decenza, V.S. Ill.ma e R.ma sar  per adottare tutte quelle disposizioni, e tutti quegli ordini ch' Ella nella sua sagacit  e prudenza trover  a ci  opportuni e necessari.

Vengono inoltre autorizzati i Presidi delle Provincie ad accordare colle seguenti norme il numero solito ed ordinario delle tombole, che i comuni delle rispettive provincie chiedessero di estrarre, e cio  : al Comune del luogo di residenza del Preside di provincia tre tombole all'anno; ai comuni di residenza dei Governatori distrettuali due tombole all'anno; ed agli altri comuni una sola tombola all'anno. A tali concessioni per deve sempre andare unito cos' l'obbligo del pagamento dei due decimi dell'introito di ciascuna delle tombole nelle casse del pubblico Erario, come l'osservanza di tutte le altre regole e cautele di pratica.

Mi reco a premura di partecipare a V.S. Ill.ma e R.ma le sopraesprese superiori condiscendenze, affinch  ella possa in correlazione dare gli ordini nella parte che Le spetta: ed intanto mi pregio di confermarmi con distinta stima.

Roma 7 gennaio 1854

Una circolare analoga venne promulgata anche nel 1855 ⁴³. Quell'anno un gruppo di giovani chiese l'uso della sala comunale ⁴⁴, allegando un inventario della sala, pressoch  identico a quello del 1848. Altre richieste con allegato inventario vennero presentate anche nel 1856 ⁴⁵ e nel 1857 ⁴⁶. In ognuna di queste circostanze l'amministrazione decise di accollarsi le spese per l'illuminazione.

Nel 1858 gli organizzatori domandarono in aggiunta alle solite condizioni anche la sovvenzione di 22 scudi per sostenere le spese della festa; l'amministrazione rifiut  e i richiedenti, non riuscendo a trovare un accordo tra loro, rinunciarono alla richiesta ⁴⁷.

⁴³ Ivi, b. 2011, 1855.

⁴⁴ La richiesta era sottoscritta da Geminiano Briganti, Cherubino Bazzoli, Ruggero Ricci, Lodovico Briganti e Domenico Branzanti.

⁴⁵ ASCF, CA, b. 215, 1856.

⁴⁶ Ivi, b. 219, 1857.

⁴⁷ Ivi, b. 223, 1858.



Conclusioni

Sfuggono a questa indagine tutte le occasioni di intrattenimento a carattere festivo che si tenevano nelle aie e negli ambienti domestici rurali, che certamente non mancavano. I documenti d'archivio ci mostrano tuttavia quali fossero i luoghi della festa in ambiente cittadino e, in misura purtroppo limitata, le modalità aggregative. Si ballava nelle case private, nelle osterie e, soprattutto nei - pochi - ambienti pubblici che consentissero con la loro capienza il ricevimento di un numero minimamente elevato di persone: il teatro, luogo pubblico d'eccellenza che dal secolo XIX era diventato centro privilegiato dell'incontro sociale e della comunità, e le sale adibite a pubbliche adunanze dall'amministrazione comunale. Momento centrale nel corso dell'anno era quello del Carnevale, nel quale venivano organizzati uno o più 'veglioni'. Come ricorda Dell'Amore:

Il veglione non può essere assimilato alle feste da ballo della tradizione popolare; si distacca dalle feste contadine e dalle feste di piazza conquistando nuovi spazi che l'urbanizzazione mette a disposizione: i teatri, le grandi sale dei circoli cittadini. Il veglione pubblico. A differenza delle feste a palazzo, le persone non venivano convocate su esplicito e limitato invito ⁴⁸.

⁴⁸ DELL'AMORE, cit., p. 40.

Proprio dalla ‘pubblicità’ delle feste derivava la cronica difficoltà, bene evidenziata nei documenti, a garantire il mantenimento dell’ordine, legata all’esiguità dei mezzi comunali e al numero degli addetti alla ‘forza pubblica’. È evidente anche la fatica, in un paese piccolo e con un ceto borghese ancora numericamente scarso, a sostenere le stesse spese per l’organizzazione delle feste. Sono infatti costanti le richieste di contributo al Comune per coprire le spese dell’illuminazione della sala, o del riscaldamento.

Tuttavia anche in un piccolo centro come quello forlimpopolese, il ballo era soprattutto un momento in cui venivano marcate le differenze sociali.

Secondo Anna Tonelli,

se nel Medioevo le feste danzanti erano esclusivo appannaggio dell’aristocrazia, con una consuetudine che rimane immutata fino al Settecento, sarà la società borghese ottocentesca ad impossessarsi del ballo come momento aggregativo per affermare la propria ascesa sociale. È infatti la borghesia che usa le feste danzanti per mostrare e ostentare il proprio status, quasi a voler sottrarre i riflettori alla nobiltà in decadenza. (...) Tuttavia l’obiettivo non è solo distinguersi dall’aristocrazia nobiliare, ma anche dalle classi popolari. Anche nel ballo si fortificano le differenze sociali, sia rispetto l’«alto» che il «basso»; per usare definizioni antiche. Facendosi suggerire norme di comportamento dai manuali dell’epoca, i borghesi si ritirano nelle dimore private o nelle sedi dei club o circoli, evitando di contaminare i loro svaghi con i divertimenti popolari. Una prassi che accomuna il centro e la periferia, i borghesi di città o dei più modesti centri periferici. Il decoro deve partire dall’abbigliamento, garantendo una «decenza nei vestiarj, specialmente da ballo» raccomandata pure nei regolamenti di Pubblica Sicurezza. Anche le sale adibite alle feste devono essere sottoposte ad un controllo rigoroso, fino a garantire la presenza di ispettori di sala. È chiamati pure a scandire il cambiamento dei balli per il mantenimento del buon ordine⁴⁹.

Dopo il 1835, la prassi prevalente divenne quella di organizzare il gran veglione di Carnevale in due sale separate, la sala della residenza comunale solitamente adibita alle adunanze, per la nobiltà ed il ceto abbiente, e i locali del teatro riservati al popolo o ceto plebeo. I due locali avevano arredamento diverso e diversa dotazione di orchestrali. Nel 1835 l’orchestra della sala

⁴⁹ TONELLI, cit., p. 7.

‘nobile’ era composta da orchestra del teatro con 4 violini, contrabbasso, clarino, corno e trombone; quella della sala ‘popolare’ di un violino, sistri e clarino. L’obbligo della sorveglianza della forza pubblica era previsto solo per questa seconda festa, perché si riteneva che l’appartenenza al ceto alto fosse una sufficiente garanzia di ordine e decenza. L’ingresso per regolamento dalla festa del ceto superiore o abbiente era permesso ai nobili e possidenti nonché a quelle persone, che per la decenza del vestito ne saranno riconosciuti meritevoli dalli sig. deputati apposti, esclusi per i macellai, becchini, pescivendoli, e simili, per i quali e per qualunque altro destinata la festa nella sala del teatro.

Infine, il Carnevale poteva diventare anche una occasione per il popolo di manifestare, sotto l’alibi della maschera, la propria intolleranza al potere costituito. Ne è un esempio un episodio accaduto a Forlimpopoli nel 1832, non a caso a seguito dei moti dell’anno precedente e della repressione conseguita⁵⁰. Nel marzo di quell’anno infatti dei facinorosi presero a sassate le finestre del palazzo abbaziale dove risiedeva il Vicario generale⁵¹. Nelle successive indagini per individuare gli autori del gesto venne segnalato alle autorità un cittadino, Francesco Calza [o Calzi], che nel trascorso Carnevale si era distinto per aver indossato un cappello bianco, rosso e blu: agli occhi della polizia si trattava di una maschera allusiva che prendeva di mira le autorità pontificie adottando uno degli esecrati simboli della rivoluzione francese. Calza fu arrestato; negli interrogatori ammise «di essersi mascherato in un giorno degli ultimi del Carnevale passato con un berretto tricolorato in testa, cioè bianco, rosso e turchino. È ma negò risolutamente di aver partecipato all’azione contro il Vicario generale. Rimase in prigione circa due mesi ma poi, in assenza di prove contro di lui, fu scarcerato.

⁵⁰ Sui moti del 1831 a Forlimpopoli cfr. B. GARAVINI, *La rivolta del 1831 a Forlimpopoli e l’esilio forzato di quattro forlimpopolesi in Brasile*, «Forlimpopoli. Documenti e studi», XIII (2002).

⁵¹ ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ, *Legazione Pontificia*, Atti riservati, b. 12, f. 93/17. L’episodio è ricordato anche in SOBRERO, cit., p. 122.

Nel verbale dichiar di avere 23 anni, di soprannome BigliosoÈ, di mestiere trafficante di bestiame ed anche sensale. Ammise di avere girato a cavallo ⁵², indossando il berretto, nel dopo pranzo del Martedì Lupo, più volte per Forlimpopoli, senza maschera alla faccia, e vestito con una giubba assai grande, e lunga, di panno color verde, fatta all'antica, con botoni assai larghi, con un paio calzoni corti di merinos a quadretti rossi, molto laceri, e con un paio calzette scure di color rosso alquanto schiantate. Panni che aveva presi a nolito da Ginepra [Ginevra Maldini], moglie dell'oste Giuseppe Artusi di detta città, ed in testa teneva il ripetuto berretto a tre colori che presi di casa miaÈ. Rispondendo ad una domanda relativa alla provenienza del berretto, Calza raccont di averlo acquistato, per abbellire il suo travestimento, da un giovane incontrato sulla strada per Cesena, a Torre del Moro, il quale a sua volta gli disse d'averlo avuto da alcuni forestieri che avevano soggiornato a casa sua.

⁵² In un successivo interrogatorio Calza riferì: «Nel dopopranzo del martedì sortii dalla mia abitazione in maschera come sopra; e nel girare che feci per Forlimpopoli trovai altre persone similmente mascherate, che se ne andavano al pari di me, a spasso a cavallo».

